

## **Legge 14 novembre 1967, n. 1095: Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio.**

(Gazzetta Ufficiale n. 300 del 1° dicembre 1967)

### **Art. 1**

L'orario giornaliero delle rivendite ordinarie è determinato dal capo dell'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, sentito il parere dell'autorità comunale e della categoria.

Le rivendite debbono rimanere aperte nei giorni feriali e chiuse nei giorni festivi [1].

(1) Comma sostituito dall'art. 17, L. 8 agosto 1977, n. 556.

### **Art. 2 [1]**

Possono, a seguito di conforme richiesta dei loro titolari, osservare il riposo festivo in giornata feriale, su disposizione dell'ispettorato compartimentale dei monopoli, sentita l'autorità comunale e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale [2]:

- 1) le rivendite site in comuni con meno di 10 mila abitanti;
- 2) le rivendite site in località di cura, soggiorno e turismo;
- 3) le rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, marittime, aeroporti e campi sportivi.

Le rivendite abbinata ad esercizi che svolgono attività per le quali è previsto l'obbligo di chiusura in giorno diverso dalla domenica, osservano la chiusura nello stesso giorno anche per l'attività di rivendita di generi di monopolio.

I patentini osservano il turno di riposo settimanale degli esercizi ai quali sono abbinati.

(1) Articolo sostituito dall'art. 18, L. 8 agosto 1977, n. 556.

(2) Comma modificato dall'art. 18, comma 2, L. 29 gennaio 1986, n. 25, come modificato dall'art. 18, L. 8 agosto 1977, n. 556.

### **Art. 3**

Ai trasgressori delle norme di cui agli articoli precedenti il capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000 [1].

Qualora, nel periodo di sei mesi, siano state commesse quattro dalle trasgressioni della stessa specie di quelle indicate al comma precedente, il capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato procede:

- a) alla disdetta del contratto di appalto o alla revoca della gestione nei confronti dei gestori delle rivendite ordinarie;
- b) alla revoca della licenza nei confronti dei gestori delle rivendite speciali e dei titolari di patentini.

(1) Comma modificato dall'art. 14, comma 1, L. 29 gennaio 1986, n. 25.

### **Art. 4**

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.